



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 4 maggio 2021*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI DELL'11 E 12 MAGGIO 2021

1. Governo *Vs* Provincia autonoma di Trento sulle aperture festive degli esercizi commerciali
2. Secondo il Tribunale di Trento il termine per impugnare il riconoscimento di un figlio naturale deve decorrere dalla conoscenza della non paternità, anche in casi diversi dall'impotenza

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica dell'11 maggio e nella camera di consiglio del 12 maggio 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 4 maggio 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 3 maggio 2021

## UDIENZA PUBBLICA 11 MAGGIO 2021

### CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO – NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*Commercio - Norme della Provincia autonoma di Trento - Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali - Previsione che gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva - Previsione che la Giunta provinciale individua con propria deliberazione i Comuni a elevata intensità turistica o attrattività commerciale e turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive - Previsione che i Comuni possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di diciotto giornate annue in occasione di grandi eventi o manifestazioni.*

**(R.R. 74/2020, R.O. 175/2020)**

Il Presidente del Consiglio dei ministri (R.R. n. 74 del 2020) promuove questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali), per violazione dell'art. 117, commi secondo, lettera e), e quarto della Costituzione nonché degli artt. 4, 5, 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

L'art. 1 della legge provinciale impugnata prevede, al comma 1, l'obbligo per gli esercizi di vendita al dettaglio di osservare la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'attrattività turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza. Con le disposizioni successive si prevede, al comma 2, che la Giunta provinciale individua con propria deliberazione i Comuni a elevata intensità turistica o attrattività commerciale e turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive e, al comma 4, che i Comuni sono autorizzati a derogare, per un massimo di diciotto giornate annue, all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, in occasione di grandi eventi o manifestazioni.

Il ricorrente denuncia, anzitutto, la violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto le disposizioni provinciali impuginate si contrapporrebbero alla liberalizzazione stabilita dalla legge statale e reintrodurrebbero, invece, un regime limitativo caratterizzato da un divieto generale di apertura festiva, salva la possibilità attribuita alla Giunta provinciale e ai Comuni di deroghe in ipotesi particolari.

Il ricorrente richiama, in particolare, l'art. 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, che ha modificato l'art. 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito in legge, e ha eliminato in via definitiva i vincoli di apertura oraria e di obblighi di domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio, già rimossi in via sperimentale con il decreto-legge n. 223 del 2006. Il legislatore statale ha ritenuto, evidenzia il ricorrente, che in base all'esperienza verificata, la misura fosse idonea ad ampliare la concorrenza nel commercio al dettaglio e ad imprimere maggiore sviluppo ed efficienza a tale settore economico.

Ad avviso del ricorrente, poi, il carattere trasversale della materia della concorrenza comporterebbe il superamento delle competenze settoriali in materia di commercio spettante alla Provincia autonoma ai sensi degli artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto speciale in quanto l'esercizio delle competenze riconosciute alla Provincia autonoma devono esercitarsi nel rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Sotto tale



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

profilo, conclude il ricorrente, sarebbe violato l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, in quanto la competenza legislativa residuale della Provincia autonoma in materia di commercio deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e, dunque, nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato posta dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (R.O. n. 175 del 2020) solleva analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2020, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione e degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972.

Le questioni vengono sollevate nell'ambito del giudizio di impugnazione, da parte di alcuni operatori commerciali, della delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 2020, sono stati individuati i Comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica, nei quali è "ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive".

Secondo il giudice amministrativo l'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2020, nel dettare una disciplina che prevede, in via generale, l'obbligo per gli esercizi di vendita al dettaglio di osservare la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'attrattività turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza, contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione perché la disciplina delle limitazioni di apertura nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Le disposizioni censurate contrasterebbero, in particolare, con quanto previsto dall'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge, secondo cui le attività commerciali sono svolte senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Il rimettente denuncia, inoltre, la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, osservando che la competenza legislativa residuale riconosciuta alla Provincia autonoma in materia di commercio deve esercitarsi nel rispetto della Costituzione e quindi, nella fattispecie, della competenza esclusiva riservata al legislatore statale in materia di tutela della concorrenza dall'art. 117, secondo comma, lettera e). Per le medesime ragioni il rimettente ritiene violati gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale, in quanto l'esercizio della potestà normativa riconosciuta alla Provincia autonoma nelle materie ivi indicate deve essere esercitata in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

### Norma impugnata

#### **L. Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4**

#### **Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali.**

#### **Art. 1 - Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali.**

1. Per favorire la conservazione delle peculiarità socio-culturali e paesaggistico-ambientali, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo in relazione all'attrattività turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza.

2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione i comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive. La deliberazione può individuare i periodi di apertura degli esercizi, con riferimento alla vocazione turistica dei territori, o specifiche aree dei territori comunali in cui si limita la possibilità di apertura, sempre nel rispetto degli obiettivi del comma 1.

3. La Giunta provinciale entro il 31 ottobre 2020, quale modalità ordinaria, modifica o integra la deliberazione prevista dal comma 2 acquisendo preventivamente il parere del Consiglio delle autonomie locali, delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

4. In occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone i comuni possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di diciotto giornate annue. I comuni acquisiscono il parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe.

5. Quest'articolo non si applica a:

- a) i soggetti e le attività indicati dagli articoli 2 e 27, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010);
- b) gli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate;
- c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali;
- d) gli impianti di distribuzione automatica di carburante;
- e) le ulteriori attività individuate dalla Giunta provinciale.

6. La violazione di quest'articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro e contestualmente con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da uno a sette giorni; in caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata. Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 nonché l'adozione della sanzione amministrativa accessoria spettano al comune territorialmente competente. Le somme riscosse ai sensi di questo comma sono introitate nel bilancio del comune competente. (1)

6-bis. In prima applicazione per l'anno 2020, i comuni possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di dodici giornate, previo parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe. L'articolo 1, comma 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. (2)

(1) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, L.P. 6 agosto 2020, n. 6, entrata in vigore il 7 agosto 2020.

(2) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 2, L.P. 6 agosto 2020, n. 6, entrata in vigore il 7 agosto 2020.

---

## CAMERA DI CONSIGLIO 12 MAGGIO 2021

### IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE – DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORRE L'AZIONE

*Filiazione - Stato civile - Impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità - Termine per proporre l'azione di impugnazione per l'autore del riconoscimento - Mancata previsione della decorrenza del termine dalla conoscenza della non paternità, anche in casi diversi dall'impotenza.*

**(R.O. 156/2020)**

Il Tribunale di Trento solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 28 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine per proporre l'azione di impugnazione, decorra dalla conoscenza della non paternità, anche in casi diversi dall'impotenza, con riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione.

La disposizione censurata prevede che, per l'autore del riconoscimento del figlio naturale, la decorrenza del termine di un anno per proporre l'azione di impugnazione inizia dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita; se l'autore del riconoscimento prova di avere ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Il rimettente premette di ritenere irragionevole che la decorrenza del termine per l'impugnazione decorra dalla conoscenza dell'evento solo nel caso di impotenza e sottolinea la disparità di trattamento rispetto alla fattispecie dell'art. 244, secondo comma, del codice civile che, nel



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

disciplinare i termini dell'azione di disconoscimento della paternità, prevede che per il marito, nel caso di adulterio della moglie, il termine per la proposizione dell'azione decorre dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'adulterio. Il giudice *a quo* espone che la disposizione censurata, inoltre, appaia di dubbia costituzionalità anche con riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega rispetto ai principi e ai criteri direttivi disposti dalla legge n. 219 del 2012. La norma censurata, infine, contrasterebbe con l'art. 117, primo comma della Costituzione, con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare, affermato dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

### Norma censurata

#### **CODICE CIVILE**

#### **Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità**

*(omissis)*

L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

*(omissis)*

---